

ASSVigilanza, regole e sanzioni certe per la coesistenza della sicurezza sussidiaria e dei servizi fiduciari

*a colloquio con l'avv. Claudio Moro, presidente ASSVigilanza
a cura di Raffaello Juvara*

Servizi di sicurezza sussidiaria versus servizi fiduciari. Come si propone ASSvigilanza, l'associazione di settore con maggiore visione storica, su questo tema essenziale per il futuro della categoria?

Per quanto ci risulta, la gran parte degli Istituti di Vigilanza Privata hanno costituito società ad hoc o un ramo di azienda avente come oggetto sociale lo svolgimento dei servizi fiduciari a mezzo di personale specificamente assunto per svolgere tali servizi.

Non si ritiene, dunque, che vi possa essere contrapposizione tra le due attività purché si rispettino “le regole” anche in materia di appalto.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sul punto precisando che le stazioni appaltanti “debbono valutare l'opportunità di suddividere l'affidamento dei predetti servizi in più lotti funzionali caratterizzati da attività omogenee per natura”.

Sulle modalità di affidamento degli appalti si è espresso anche il legislatore che, al titolo IV, art. 28 del nuovo codice degli appalti (in vigore dal 18.4.2016), ha precisato che l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione.



Parlando del CCNL, il fattore che fa la differenza sul costo delle guardie giurate ma non ancora sul riconoscimento da parte dell'utenza anche pubblica, quale sarebbe, secondo voi, il modo per superare una situazione che sta diventando insostenibile per le imprese “virtuose” della vigilanza?

Sarebbe indispensabile far rispettare, anche con riferimento alle private utenze, quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici ed, in particolare da quanto previsto dall'art. 30 del sopra citato codice.

Tale norma impone che, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti, deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e prevede che, e nel caso di inadempienza contributiva o retributiva dell'appaltatore o subappaltatore, il Committente possa, a certe condizioni, versare direttamente agli istituti previdenziali ed assicurativi ed ai lavoratori interessati le somme dovute dall'appaltatore, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Si dovrebbe inoltre tenere conto, come fa l'ANAC, al costo medio orario definito nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tabelle che, per i settori Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, sono state fatte proprie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che, lo scorso 21 marzo, sono state sottoscritte da tutte le parti sociali.

Ritenete più opportuno un CCNL che raggruppi vigilanza e servizi fiduciari o due separati?

Certamente un unico C.C.N.L. che permetta di poter intervenire sia sul contenuto delle mansioni che sul costo del personale.

Certificazioni: nel momento in cui il meccanismo sembra assestarsi, si sta ponendo il problema – ricordato nel documento unitario inviato ai vertici del Ministero dell'Interno lo scorso 26 aprile, firmato tra gli altri anche da ASSvigilanza – della gestione delle crisi in caso di revoca della licenza alle aziende inadempienti. Quali sono le vostre proposte a questo proposito?

Anche nell'incontro che si è tenuto il giorno 11 maggio u.s. al Ministero dell'Interno alla presenza del sottosegretario Sen. Filippo Bubbico, tutte le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali Nazionali hanno insistito su due punti ritenuti fondamentali:

Il primo punto è la qualificazione delle imprese di Vigilanza Privata a seguito dell'applicazione del D.M. 269/2010 e 155/2014.

Il processo di riforma normativa del settore, realizzato a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del dicembre 2007, è ormai a regime. Il pieno rispetto dei requisiti minimi di qualità per aziende e operatori ed il correlato meccanismo di controllo e verifica, stentano però ad essere applicati e, quindi, a dare i risultati posti come obiettivo. Infatti, se da una parte si sono gravate le imprese di pesanti oneri per l'adeguamento alle prescrizioni, dall'altra non si sta procedendo con la dovuta celerità a sanzionare le aziende non in regola. Ciò fa sì che insistano sul mercato sia le aziende virtuose, sia quelle che non hanno adeguato le loro strutture alla normativa. Il risultato è perverso: infatti le aziende che agiscono fuori dalle regole, in virtù dei loro costi più bassi, possono praticare tariffe in *dumping*, con questo alterando la competizione commerciale e, in definitiva, ponendo una pesante ipoteca sull'affidabilità dei servizi e la sicurezza degli operatori, entrambi valori che rappresentano i *targets* della P.A.

Per interrompere questo circolo vizioso, riteniamo che la P.A. debba continuare ad operare in maniera incisiva in due direzioni:

- continuando a garantire l'efficacia e l'affidabilità dell'azione ispettiva e certificativa degli Enti accreditati. A questo proposito, riteniamo indispensabile la nomina del Comitato Tecnico di cui al punto 4) dell'art. 260 ter del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.

- inibendo le attività delle aziende non conformi.

A tale fine, considerando che il termine ultimo per presentare il certificato attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 269 n. 115 e successivo Disciplinare del Capo di Polizia scadeva a settembre 2015, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali, nel corso del predetto incontro che si è tenuto al Ministero dell'Interno, hanno chiesto l'invio di una circolare indirizzata a tutti gli uffici territoriali di Governo, nella quale, dopo aver ripercorso le tappe di costruzione del nuovo sistema normativo di settore (che si sono dipanate per ben otto anni) si disponga chiaramente che, data la piena efficacia del sistema, si dovrà procedere al ritiro della licenza

di polizia a quegli Istituti che risultino mancanti della certificazione o di valido contratto con un Ente di certificazione accreditato che abbia già fissato le date delle visite ispettive.

A seguito di quanto sopra, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali firmatarie hanno, altresì, richiesto l'attivazione di tavoli congiunti presso le istituzioni preposte, nazionali e territoriali (Ministero, Prefetture), per gestire, anche a livello territoriale, i possibili effetti negativi sui livelli occupazionali che questa necessaria attività sanzionatoria potrebbe portare in un primo momento.

Inoltre, il Ministero dell'Interno ha precisato che, ai fini degli sgravi previsti dalla recente Legge di Stabilità, intende promuovere, presso tutte le altre funzioni pubbliche interessate, nonché presso il legislatore che, quale requisito obbligatorio per l'ottenimento di ogni beneficio/sgravio fiscali, vi sia la presenza delle certificazioni di cui al disposto dei D.M. 269/2010, D.M. 115/2014.

Un'altra misura che sicuramente contribuirebbe alla più rapida applicazione delle norme da parte degli Istituti di Vigilanza Privata, oltre a costituire uno strumento di trasparenza amministrativa, è la pubblicazione, da parte del Ministero dell'Interno, di un apposito elenco consultabile on line sul sito del Ministero dell'Interno (da tenere aggiornato), degli Istituti di Vigilanza Privata certificati.

Il secondo punto è il riconoscimento del C.C.N.L. di categoria quale elemento necessario per la tenuta dell'impianto normativo del settore.

Recentemente, un'azienda del comprensorio napoletano ha comunicato ai propri dipendenti la migrazione dal C.C.N.L. vigente, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative di comparto e da tutte le Associazioni datoriali, verso un contratto sottoscritto da un solo sindacato, (la Cisl) ed alcune Associazioni datoriali sino ad ora

sconosciute e di rappresentatività quantomeno incerta.

Il fatto che esistano più contratti collettivi di lavoro riferiti agli stessi servizi, sottoscritti da sigle sindacali non rappresentative, rappresenta una anomalia, che favorisce il *dumping* e non tutela né le aziende virtuose, che sopportano, per questo, costi maggiori e perdita di servizi, né i lavoratori che si trovano esposti a subire condizioni peggiorative, pur di non perdere il posto di lavoro, come ad esempio, nei cambi di appalto, né le stazioni appaltanti, che si trovano spesso ad affrontare lunghi e costosi contenziosi. Fenomeni questo tipo costituiscono un *vulnus* alla efficacia del sistema della contrattazione collettiva, ed in definitiva alla tenuta delle relazioni sindacali del Paese.

Nel momento in cui i maggiori gruppi nazionali stanno assumendo l'assetto di "general security provider", secondo modelli consolidati a livello internazionale, nel quale i servizi di vigilanza ex TULPS sono solamente una parte di attività di facility management, intelligence, sistemi tecnologici ecc, ritenete che il modello associativo tradizionale della vigilanza possa continuare a rappresentare queste aziende o che sia, invece, necessario pensare a modelli diversi nel prossimo futuro?

Certamente il sistema associativo deve adeguarsi per comprendere anche le "nuove" ulteriori attività di security quali l'attività di steward negli stadi, i servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle ferrovie metropolitane, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.